


## **IL RUOLO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO IN MATERIA DI CONTROLLO SUGLI IMPIANTI TERMICI**

### **PRINCIPALI OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEGLI INSTALLATORI E DEI MANUTENTORI**

**CITTA' METROPOLITANA DI TORINO**  
**Servizio Qualità dell'Aria e Risorse Energetiche**  
**Raul Richiardone**



Legge	10/91
D.P.R.	412/93
D.P.R.	551/99
D.Lgs.	192/05
D.Lgs.	311/06
D.Lgs.	152/06
D.M.	37/08
D.Lgs.	128/10
Legge	90/13
D.P.R.	74/2013
D.M.	10/02/2014
D.Lgs.	102/14
D.M.	26/06/2015
D.Lgs.	141/16
D.Lgs.	183/17



Autorità competenti

Responsabilità

Installazione / Manutenzione

Sicurezza

Rendimento energetico

Trattamento dell' acqua

Autorizzazioni alle emissioni in  
atmosfera

Nuovi modelli di libretto impianto  
e di rapporto di efficienza  
energetica

Attività di controllo

Sanzioni



**L.R. 11 marzo 2015, n. 3** – legge che ha abrogato la L.R. 13/2007 –

**L.R. 31 ottobre 2017, n. 16** – art. 78 sanzioni amministrative –



**D.G.R. del 4 agosto 2009, n. 46-11968** e smi – Nuovo Stralcio di Piano per il Riscaldamento Ambientale ed il Condizionamento

**DGR n. 18-2509 del 3 agosto 2011** – modifiche alla D.G.R. del 4 agosto 2009, n. 46-11968 (limiti emissivi, tempistica di adeguamento impianti olio combustibile, gasolio, ecc...).

**DGR n. 85-3795 del 27 aprile 2012** – proroga alla termoregolazione e contabilizzazione del calore.

**DGR n. 16-4488 del 06 agosto 2012** – proroghe ai termini relativi all' adeguamento emissivo dei generatori di calore.

**DGR n. 35-4745 del 15 ottobre 2012** – proroga all' inserimento on-line dei rapporti di controllo tecnico al 30 giugno 2013.

**DGR n. 15-6040 del 2 luglio 2013** – proroga al 15 ottobre 2013 per l' inserimento on-line dei rapporti di controllo tecnico bollinati.



**DGR n. 78-6280 del 2 agosto 2013** – proroghe ai termini relativi all' adeguamento emissivo dei generatori di calore.

**DD 12 marzo 2014, n. 52** – metodologia per la misura, il campionamento delle emissioni di ossidi di azoto prodotte dagli impianti termici civili.

**DGR n. 41-231 del 4 agosto 2014** – proroga alla termoregolazione e contabilizzazione del calore al 31/12/2016.

**DGR n. 13-381 del 6 ottobre 2014** – disposizioni operative per la costituzione e gestione del catasto degli impianti termici in attuazione del D.Lgs. 192/05 e smi e del DPR 74/13. Approvazione dei nuovi modelli di libretto di impianto e di rapporto di controllo di efficienza energetica.

**DGR n. 27-514 del 3 novembre 2014** – integrazioni e rettifica errori materiali dei nuovi libretti di impianto e di rapporto di controllo di efficienza energetica di cui alla DGR 6 ottobre 2014, n. 13-381.

**DGR n. 60-871 del 29 dicembre 2014** – proroghe all' adeguamento emissivo dei generatori di calore.

**DGR n. 17-1466 del 25 maggio 2015** – obbligo di comunicazione elenco/titolarità clienti per i distributori.

**DGR n. 23-2724 del 29 dicembre 2015** – nuove disposizioni in materia di ispezioni sugli impianti termici.

**DGR n. 29-3386 del 30 maggio 2016** – proroghe all' adeguamento emissivo dei generatori di calore al 01 settembre 2018 e possibilità di distacco dal centralizzato.



Città metropolitana di Torino

**COMPETENZE**  
sugli impianti termici



**PROVINCE**  
**CITTA' METROPOLITANA**

- Controllo del rendimento energetico e manutenzione di tutti gli impianti termici.
- Controllo delle emissioni degli impianti termici finalizzati al riscaldamento di edifici non di civile abitazione.
- Controllo dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore.
- Autorizzazioni all'emissione per impianti termici sopra soglia adibiti alla climatizzazione di ambienti non di civile abitazione.

**COMUNI**

- Controllo delle emissioni degli impianti termici di civili abitazioni.
- Autorizzazioni all'emissione per impianti termici sopra soglia adibiti alla climatizzazione di ambienti di civile abitazione.
- Controlli sulla sicurezza e corretta installazione degli impianti.



## IMPRESE ABILITATE PER L'INSTALLAZIONE LA CONDUZIONE E LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI

### DEVONO POSSEDERE

- Art. 3 del D.M. 37/2008 (lettere c ed e dell' art. 1 D.M. 37/2008)
- Registro F gas (per apparecchiature che utilizzano gas fluorurati – D.P.R. 43/2012)
- FER fonti energetiche rinnovabili (corsi di formazione / aggiornamento per installazione solare termico, sistemi solari fotovoltaici caminetti e stufe a biomasse ecc..) – D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28
- Patentino per l'abilitazione alla conduzione di impianti di Pn maggiore a 232 kW – D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

*Tutte le imprese iscritte alla Camera di Commercio con l'abilitazione alla manutenzione degli impianti termici ed in possesso di certificato digitale, possono accreditarsi al Catasto Impianti Termici, acquisire i codici impianti e registrare on-line gli impianti gestiti (libretti e rapporti di efficienza energetica).*

## OBBLIGHI DELL'INSTALLATORE

- **Rilascio della Dichiarazione di Conformità**
- **Compilazione del Libretto d'impianto**
- **Compilazione e rilascio del primo Rapporto di controllo di efficienza energetica**



**DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' – modello conforme a quello previsto dal Decreto 19/05/2010 –**

Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell' impianto, l' impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati (art. 7 del D.M. 37/2008).

Gli installatori ed i manutentori nell' ambito delle rispettive responsabilità, devono definire e dichiarare esplicitamente al committente o all' utente, in forma scritta: quali siano le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessità l' impianto e con quale frequenza tali operazioni devono essere eseguite.(art. 7 del D.P.R. 74/13)

Nel caso di impianti di Pn superiore a 35 kW, l' installatore verifica e dichiara che l' impianto è dotato dell' attestazione prevista dall' art. 282 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (conformità rilasciata dal produttore). Documento da allegare alla dichiarazione di conformità. (D.Lgs.183/2017)

Nel caso la dichiarazione di conformità non sia stata prodotta o non sia più reperibile, la stessa, è sostituita per gli impianti eseguiti prima dell' entrata in vigore del D.M. 37/2008, da una Dichiarazione di Rispondenza (art. 7 del D.M. 37/2008).



## LIBRETTO D'IMPIANTO

Gli impianti termici per la climatizzazione o produzione di ACS devono essere muniti di un Libretto d' impianto per la climatizzazione (art. 7 del D.P.R. 74/2013).

La Regione Piemonte con D.G.R. del 6 ottobre 2014 n. 13-381 e D.G.R. n. 27-514 del 3 novembre 2014 ha pubblicato i nuovi modelli di libretto di impianto **in vigore dal 15 ottobre 2014.**

Nel caso di nuova installazione l' installatore rilascia il libretto d' impianto e provvede alla sua trasmissione telematica sul C.I.T. (Catasto Impianti Termici) entro i 60 gg. successivi.



## RAPPORTO DI EFFICIENZA ENERGETICA

Su impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW e sugli impianti termici di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW l'installatore all'atto della prima messa in esercizio dell'impianto deve rilasciare un rapporto di efficienza energetica (art. 8 del D.P.R. 74/2013).

La Regione Piemonte con D.G.R. del 6 ottobre 2014 n. 13-381 e D.G.R. n. 27-514 del 3 novembre 2014 ha pubblicato i nuovi modelli di rapporto di controllo di efficienza energetica **in vigore dal 15 ottobre 2014.**

Una copia del rapporto di efficienza energetica è rilasciato al responsabile dell'impianto, che lo conserva ed allega al libretto d'impianto, una copia è trasmessa, entro i 60 gg. successivi a quello della sua redazione all'Autorità competente attraverso il CIT.

## OBBLIGHI DEL MANUTENTORE

- **Periodicità della manutenzione**
- **Compilazione dei rapporti di controllo di efficienza energetica**
- **Compilazione di alcune parti del libretto d' impianto**

## PERIODICITA' DELLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI (art. 7 D.P.R. 74/13)

### Periodicità:

1. Conformemente a quanto previsto nelle istruzioni tecniche per l'uso e la manutenzione rese disponibili **dall'impresa installatrice dell'impianto.**
2. Conformemente alle prescrizioni contenute nelle **istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante** ai sensi della normativa vigente.
3. Secondo le prescrizioni e la periodicità prevista dalle **normative UNI CEI** per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo.
4. Gli installatori e i manutentori degli impianti termici, nell'ambito delle rispettive responsabilità, **devono definire e dichiarare** esplicitamente al committente o all'utente, in forma scritta e facendo riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell'impianto o del fabbricante degli apparecchi:
  - a) quali siano le operazioni di controllo e manutenzione necessarie;
  - b) con quale frequenza devono essere eseguite le operazioni di controllo e manutenzione.

**CONTROLLO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI IMPIANTI  
TERMICI (art. 8 D.P.R. 742013)**

In occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione su impianti termici di climatizzazione invernale di  $P_n$  termica utile nominale maggiore di 10 kW e sugli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW si **effettua un controllo di efficienza energetica con la periodicità prevista nella tabella a lato**

Tipologia impianto	Alimentazione	Potenza termica <sup>(1)</sup> [kW]	Cadenza controlli di efficienza energetica (anni)	Rapporto di controllo di efficienza energetica <sup>(2)</sup>
Impianti con generatore di calore a fiamma	Generatori alimentati a combustibile liquido o solido	$10 < P < 100$	2	Rapporto tipo 1
		$P \geq 100$	1	
	Generatori alimentati a gas, metano o GPL	$10 < P < 100$	4	Rapporto tipo 1
		$P \geq 100$	2	
Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore	Macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico e macchine frigorifere e/o pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta	$12 < P < 100$	4	Rapporto tipo 2
		$P \geq 100$	2	
	Pompe di calore a compressione di vapore azionate da motore endotermico	$P \geq 12$	4	Rapporto tipo 2
		$P \geq 12$	2	
Impianti alimentati da teleriscaldamento	Sottostazione di scambio termico da rete ad utenza	$P > 10$	4	Rapporto tipo 3
Impianti cogenerativi	Microcogenerazione	$P_{el} < 50$	4	Rapporto tipo 4
	Unità cogenerative	$P_{el} \geq 50$	2	Rapporto tipo 4

P – Potenza termica utile nominale  
 $P_{el}$  – Potenza elettrica nominale

## CONTROLLO DELL' EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI IMPIANTI TERMICI

I controlli di efficienza energetica devono essere inoltre realizzati:

- a) all' atto della prima messa in esercizio dell' impianto a cura dell' installatore;
- b) nel caso di sostituzioni degli apparecchi del sottosistema di generazione;
- c) nel caso di interventi che non rientrano tra quelli periodici, ma tali da poter modificare l' efficienza energetica.

Al termine delle operazioni di controllo l' operatore provvede a redigere e sottoscrivere uno specifico Rapporto di Efficienza Energetica: una copia del rapporto di efficienza energetica è rilasciato al responsabile dell' impianto, che lo conserva ed allega al libretto d' impianto, una copia è trasmessa, entro i 60 gg. successivi a quello della sua redazione all' Autorità competente che in Regione Piemonte avviene attraverso il CIT (caricamento on line del rapporto e aggiornamento delle pagine del libretto d' impianto dedicate).

Qualora il responsabile dell' esercizio non voglia fornire i dati necessari alla registrazione sul CIT del proprio impianto termico (es. POD, PDR ecc...), l' impresa di installazione/manutenzione riporta tale diniego sul rapporto di efficienza energetica (che dovrà essere controfirmato dal responsabile) e provvede, ai sensi del D.P.R. 74/2013, alla trasmissione dello stesso all' Autorità competente.

Gli interventi di manutenzione di cui all' art. 7 del D.P.R. 74/2013 (manutenzioni periodiche) non si riportano nel libretto predisposto dalla Regione Piemonte e al momento neanche sul CIT.

## ANOMALIE RISCOSTRATE NEL CORSO DEI CONTROLLI DI EFFICIENZA ENERGETICA

I generatori di calore per i quali, durante le operazioni di controllo, siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori ai limiti fissati e non riconducibili a tali valori mediante operazioni di manutenzione, **devono essere sostituiti entro 180 giorni** solari a partire dalla data del controllo. Ove il responsabile si avvalga della facoltà di richiedere, a sue spese, un'ulteriore verifica da parte dell'autorità competente tale scadenza viene sospesa fino all'ottenimento delle definitive risultanze di tale verifica.

I generatori di calore per i quali, durante le operazioni di controllo, siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori a quelli fissati **sono comunque esclusi** dalla conduzione in esercizio continuo.

**RENDIMENTO MINIMO DI COMBUSTIONE PER  
GENERATORI AD ACQUA**

Generatori ad acqua calda	Rendimenti minimi di combustione
<b>Installati prima del 29/10/1993</b>	$\eta \geq 82 + 2 \log P_n$
<b>Installati tra il 29/10/1993 e il 31/12/97</b>	$\eta \geq 84 + 2 \log P_n$
<b>Installati tra il 1/1/1998 e il 7/10/2005</b>	
Caldaia standard	$\eta \geq 84 + 2 \log P_n$
Caldaia a bassa temperatura	$\eta \geq 87,5 + 1,5 \log P_n$
Caldaia a condensazione	$\eta \geq 91 + \log P_n$
<b>Installati tra l' 8/10/2005 e il 23/2/2007</b>	
Caldaia a condensazione	$\eta \geq 89 + 2 \log P_n$
Generatore di calore (esclusa condensazione)	$\eta \geq 87 + 2 \log P_n$
<b>Installati dal 24/2/2007</b>	$\eta \geq 93 + 2 \log P_n$

Riferimenti Normativi : D.P.R. 74/2013 e D.G.R. del 4 agosto 2009 n. 46-11968



**RENDIMENTO MINIMO DI COMBUSTIONE PER  
GENERATORI AD ARIA CALDA**

Generatori ad aria calda	Rendimenti minimi di combustione
Installati prima del 29/10/1993	$\eta \geq 77 + 2 \log P_n$
Installati tra il 29/10/1993 e il 23/2/2007	$\eta \geq 80 + 2 \log P_n$
Installati dopo il 24/02/2007	$\eta \geq 90 + 2 \log P_n$

Riferimenti Normativi : D.P.R. 74/2013 e D.G.R. del 4 agosto 2009 n. 46-11968

- ✓ **In nessun caso vi è l'obbligo di nominare un "terzo responsabile".**
- ✓ In caso di impianti non conformi alle vigenti disposizioni, la delega **NON** può essere rilasciata, **salvo** che nell'atto sia espressamente conferito l'incarico di procedere alla loro messa a norma.
- ✓ L'atto di assunzione di responsabilità da parte del terzo, anche come destinatario delle sanzioni amministrative, **deve essere redatto in forma scritta** contestualmente all'atto di delega.
- ✓ Il terzo responsabile comunica tempestivamente in forma scritta al delegante l'esigenza di effettuare gli interventi non previsti al momento dell'atto di delega. Nel caso di condomini il delegante deve espressamente autorizzare con apposita delibera condominiale il terzo responsabile ad effettuare i predetti interventi **entro 10 giorni** dalla comunicazione facendosi carico dei relativi costi. In assenza di deliberazione condominiale nei detti termini la delega di terzo responsabile **decade** automaticamente.

**TERZO RESPONSABILE**  
– art. 6 del DPR 74/2013 –

T  
E  
R  
Z  
O

R  
E  
S  
P  
O  
N  
S  
A  
B  
I  
L  
E

La delega al terzo responsabile **non è** consentita nel caso di singole unità immobiliari residenziali in cui il generatore o i generatori non siano installati in locale tecnico esclusivamente dedicato.

Per impianti con potenza superiore a 350 kW il terzo responsabile deve essere in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001 relativa all'attività di gestione e manutenzione degli impianti termici, o attestazione rilasciata ai sensi del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nelle categorie OG 11, impianti tecnologici, oppure OS 28 (impianti tecnici di condizionamento).

Il Terzo Responsabile informa l'Autorità competente:

- della delega ricevuta **entro 10 giorni** lavorativi;
- della eventuale revoca dell'incarico o rinuncia allo stesso **entro due giorni** lavorativi;
- della decadenza automatica per assenza della deliberazione condominiale di autorizzazione a procedere agli interventi necessari (adeguamento normativo ecc...) **entro due giorni** lavorativi.



Città metropolitana di Torino

## ATTIVITA' ISPETTIVA

I  
S  
P  
E  
Z  
I  
O  
N  
I



**CAMPAGNE CONTROLLI SUGLI IMPIANTI TERMICI IN PROVINCIA  
DI TORINO / CITTA' METROPOLITANA DI TORINO**

**Periodo**

**da ottobre 1997 - a dicembre 2016**

**N. Comuni**

**315**

**N° controlli effettuati      N° 13.000**

**Le ispezioni sono programmate principalmente in base ai seguenti criteri :**

- Su impianti di climatizzazione invernale di Pn termica utile nominale non minore di 10 kW e di climatizzazione estiva di Pn termica utile nominale non minore di 12 kW.
- Impianti non censiti sul CIT.
- Impianti per i quali in fase di accertamento siano emersi elementi di criticità (rendimento, NOx, sicurezza).
- Impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido.

**Le ispezioni sugli impianti termici saranno eseguite da A.R.P.A. Piemonte, con la quale la Città metropolitana di Torino ha stipulato apposita Convenzione (atto Rep. n. 311 del 29/01/2018).**

## ACCERTAMENTI DOCUMENTALI

Sono svolti sugli impianti presenti sul CIT e potranno prevedere anche ispezioni a campione (senza alcun onere per il responsabile dell'impianto).

## ISPEZIONI SU IMPIANTI NON CENSITI O PRIVI DI REE SUL CIT

con onere a carico del responsabile dell'impianto (art. 7 della D.G.R. 29/12/2015, n. 23-2724)

Tipologia d'impianto	Classi di Potenzialità (kW)	Oneri per l'ispezione (Euro)
Impianti dotati di generatori di calore a fiamma, pompe di calore, macchine frigorifere, scambiatori di calore	$P_n < 35$	120
	$35 \leq P_n < 100$	140
	$100 \leq P_n < 350$	200
	$P_n \geq 350$	250
Cogenerazione	$P_{el} < 50$	160
	$50 \leq P_{el} < 1000$	210
	$P_{el} \geq 1000$	300
Mancato appuntamento		metà dell'importo corrispondente alla fascia di potenza minore

**SANZIONI AMMINISTRATIVE SULLA MANCATA  
COMUNICAZIONE DEI DATI DELL' IMPIANTO**  
– L.R. n. 16/2017 –

**A CARICO DEL RESPONSABILE DELL' ESERCIZIO**

- ✓ Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico che non fornisce all'installatore o al manutentore incaricato del controllo e manutenzione dell'impianto termico tutti i dati necessari per la compilazione del libretto di impianto, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore ad euro 100,00 e non superiore ad euro 900,00.

**A CARICO DELL' IMPRESA DI INSTALLAZIONE/MANUTENZIONE**

- ✓ L'installatore o il manutentore incaricato del controllo e manutenzione dell'impianto termico che disponendo di tutte le informazioni necessarie non provvede ad inserire il libretto di impianto nel catasto informatizzato degli impianti termici entro i termini previsti è punito con la sanzione amministrativa non inferiore ad euro 100,00 e non superiore ad euro 900,00.





## **SANZIONI AMMINISTRATIVE SULLA MANCATA COMUNICAZIONE DEI DATI DELL' IMPIANTO**

**- L.R. n. 16/2017 -**

### **A CARICO DELL' IMPRESA DI INSTALLAZIONE/MANUTENZIONE**

✓ L'installatore o il manutentore incaricato del controllo e manutenzione dell'impianto termico che non esegue a regola d'arte le attività o non provvede ad inserire nel catasto informatizzato degli impianti termici il rapporto di controllo di efficienza energetica entro i termini previsti è punito con la sanzione amministrativa non inferiore ad euro 100,00 e non superiore ad euro 900,00.

### **A CARICO DEL TERZO RESPONSABILE**

✓ Il terzo responsabile dell'impianto termico che non osserva gli obblighi inerenti le comunicazioni alla Città metropolitana di Torino o alle province competenti previste ai sensi dell'articolo 6, comma 5 del dpr 74/2013, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore ad euro 100,00 e non superiore ad euro 450,00.

## SANZIONI AMMINISTRATIVE SULLA MANCATA MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI

### A CARICO DEL RESPONSABILE DELL' ESERCIZIO

- ✓ Il proprietario o il conduttore dell'unità immobiliare, l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, qualora non provveda alle operazioni di controllo e manutenzione degli impianti di climatizzazione secondo quanto stabilito dall'art. 7 comma 1 del D.Lgs. 192/05 e smi, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a **euro 500,00 e non superiore a euro 3.000,00**. (art. 15 comma 5 del D.Lgs. 192/05 e smi).

### A CARICO DELL' IMPRESA DI MANUTENZIONE

- ✓ L'operatore incaricato del controllo e della manutenzione, che non provvede a redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo tecnico di cui all'art. 7 comma 2 D.Lgs. 192/05 e smi, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a **euro 1.000,00 e non superiore a euro 6.000,00**. L'autorità competente in materia di controlli che applica la sanzione ne dà comunicazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti. (Art. 15 comma 6 del D.Lgs. 192/05 e smi).

## SANZIONI AMMINISTRATIVE AI SENSI DEL D.Lgs. 152/06 e smi

### A CARICO DELL' IMPRESA DI INSTALLAZIONE

- ✓ Assenza della documentazione prevista all'art. 284 comma 1 del D.Lgs. 152/06 e smi sanzione amministrativa pecuniaria da 516,00 euro a 2.582,00 euro.



**GRAZIE PER L'ATTENZIONE**

Servizio Qualità dell'Aria e Risorse Energetiche

Corso Inghilterra, 7 10138 – TORINO

<http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/ambiente/risorse-energetiche/impianti-termici>

E-mail [imptermici@cittametropolitana.torino.it](mailto:imptermici@cittametropolitana.torino.it)